



MESSAGGIO MUNICIPALE Nr. 701

MM no. 701 Regolamento per l'uso della strada forestale del Monte Mondini

Egregio signor Presidente,
Gentili signore, egregi signori consiglieri comunali

con il presente messaggio il Municipio sottopone, per vostra approvazione, la proposta di un nuovo Regolamento d'uso della strada forestale del Monte Mondini (mappale 890 RFD).

Premessa

La strada forestale che sale al Monte Mondini è di proprietà del Comune di Pura il quale provvede, in collaborazione con il Patriziato di Pura, alla sua cura e manutenzione. Purtroppo, malgrado la segnaletica posta all'entrata della strada, sono stati riscontrati numerosi abusi per quel che concerne il transito di veicoli. Un uso eccessivo ed abusivo della strada comporta maggiori oneri di manutenzione oltre che ad essere in evidente contrasto con i principi di tutela e conservazione del bosco.

Al fine di poter disciplinare l'uso della strada non è sufficiente adottare una segnaletica stradale, ma bisogna in particolare disporre di una base legale chiara che definisca la cerchia degli aventi diritto al transito, le autorizzazioni eccezionali, l'eventuale predisposizione per la posa di una barriera, le partecipazioni ai costi di manutenzione e le modalità per sanzionare gli abusi.

Il Municipio è dell'avviso che sia importante dotarsi di questo Regolamento in modo da poter legittimare le sanzioni e le limitazioni d'uso della strada. In particolare non potendo garantire un controllo permanente degli accessi, si ritiene necessaria la posa di una barriera all'accesso. Negli scorsi anni sono infatti purtroppo capitati diversi episodi di feste clandestine tenutesi in cima al Monte Mondini, con tende, falò e musica ad alto volume, che difficilmente si possono prevenire se non attraverso la posa di uno sbarramento d'entrata. La tutela del bosco e degli animali ci impongono di intervenire in modo drastico per prevenire i danni al patrimonio forestale e faunistico.

Non va dimenticato inoltre che presto il Monte Mondini attrarrà un maggior numero di turisti e amanti dello sport grazie alle nuove infrastrutture realizzate con il progetto di valorizzazione del monte, quali i nuovi percorsi ciclabili, il percorso vita, i nuovi punti di

vista panoramici, eccetera. Bisogna pertanto dotarsi di norme per prevenire eventuali transiti non autorizzati sulla strada.

Basi legali

La Legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (LFo), stabilisce che i veicoli a motore possono circolare in foresta e su strade forestali soltanto a scopi forestali o per compiti d'interesse pubblico – meglio specificati all'art. 13 della relativa Ordinanza sulle foreste del 30 novembre 1992 (OFo) – e delega ai Cantoni la facoltà di ammettere su tali strade altre categorie d'utenti, purché la conservazione della foresta o altri pubblici interessi non vi si oppongano (art. 15 LFo).

Da parte sua, la Legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo), riprendendo il principio secondo il quale sulle strade forestali è ammesso il traffico con veicoli a motore unicamente per scopi forestali, agricoli e di interesse pubblico, in virtù della precitata delega, stabilisce che il proprietario della strada, sulla base del regolamento definito dal Consiglio di Stato, può rilasciare un'autorizzazione eccezionale in quest'ambito, a condizione che il beneficiario partecipi in misura adeguata ai costi di manutenzione (art. 13 LCFo).

Il Regolamento della Legge cantonale sulle foreste del 22 ottobre 2002 (RLCFo), ha infine definito le categorie di utenti che ai sensi della LCFo possono beneficiare di un'autorizzazione eccezionale in quest'ambito, sulla base di un regolamento d'uso approvato dal Consiglio di Stato: in concreto si tratta dei proprietari di fondi e/o edifici nel perimetro allacciato, dei cacciatori per il recupero della selvaggina e di altri utenti in casi particolari e giustificati (art. 34 RLCFo). Il regolamento d'uso deve inoltre definire le tasse per l'utilizzo dell'infrastruttura forestale (art. 35 RLCFo).

Regolamento d'uso

La Sezione forestale e l'Ufficio giuridico del Dipartimento del territorio hanno elaborato nel 2014 un modello di regolamento d'uso per i proprietari di strade forestali (in genere Comuni e Patriziati). Questo modello è stato ripreso integralmente dal Municipio, sentito il parere del Patriziato di Pura, maggior fruitore della strada, il quale si è espresso con preavviso positivo, suggerendo alcune modifiche parzialmente prese in considerazione.

Il testo in oggetto disciplina l'uso, la gestione, il prelievo delle tasse d'uso ed il rilascio delle autorizzazioni di transito sulle citate strade, riprendendo e specificando i principi stabiliti dalla legislazione forestale. Come evidenziato, vengono pure stabilite le basi per il prelievo delle tasse d'uso (che saranno stabilite tramite ordinanza), a parziale copertura delle spese di gestione e di manutenzione delle strade in questione.

Dal momento che non sono state apportate modifiche di rilievo al modello di regolamento, alleghiamo, unitamente al testo legislativo, anche il rapporto esplicativo molto dettagliato allestito dalle autorità cantonali.

Conclusione

Alla luce di quanto descritto, al fine di gestire correttamente l'utilizzo della strada forestale del Monte Mondini, avuto riguardo delle prescrizioni legali in materia, vi invitiamo a

risolvere:

- È adottato il regolamento comunale per l'uso della strada forestale del Monte Mondini

Con ossequio

PER IL MUNICIPIO:

<p>Il Sindaco Matteo Patriarca</p> 		<p>Il Segretario Andrea Scioli</p> 
---	---	--

Pura, 12 marzo 2018

Risoluzione municipale nr. 1502 / 2018

Allegati:

- Regolamento d'uso
- Rapporto esplicativo al modello di regolamento

Commissione incaricata per l'esame del messaggio:

- **Commissione delle petizioni** (per esame di tutte le disposizioni normative)
- **Commissione della gestione** (per esame degli aspetti finanziari)



REGOLAMENTO D'USO DELLA STRADA FORESTALE "MONTE MONDINI"

Il Consiglio comunale del Comune di Pura

Richiamati

- la Legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (LFo), in particolare l'articolo 15;
- l'Ordinanza sulle foreste del 30 novembre 1992 (OFo), in particolare l'articolo 13;
- la Legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo), in particolare l'articolo 13;
- il Regolamento della Legge cantonale sulle foreste del 22 ottobre 2002 (RLCFo), in particolare gli articoli 34 e 35;
- la Direttiva "Circolazione con veicoli a motore sulle strade forestali – Modello di regolamento d'uso e rapporto esplicativo" approvata dal Consiglio di Stato con risoluzione n. 1000 del 26 febbraio 2014.

Visto

- il Messaggio municipale nr.701 del 12 marzo 2018;

decreta

Art. 1 Scopo

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare:

- la circolazione con veicoli a motore sulla strada forestale "Monte Mondini" (in seguito: strada forestale);
- il prelievo delle tasse d'uso per il parziale finanziamento delle spese di manutenzione della strada forestale.

Art. 2 Principi

- ¹ La circolazione con veicoli a motore sulla strada forestale è vietata ai non autorizzati.
- ² Sulla strada forestale è posata una segnaletica stradale in località "ur Sorisc." Se la segnaletica e i controlli si rivelassero insufficienti, la strada forestale potrà essere chiusa con una barriera sempre in località "ur Sorisc".
- ³ Il Municipio di Pura è ammesso a circolare sulla strada forestale per scopi forestali, agricoli e d'interesse pubblico senza autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento.



- 4 La circolazione sulla strada forestale di altri utenti è ammessa:
 - con autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento;
 - con autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.
- 5 Il Municipio di Pura allestisce e tiene aggiornato l'elenco delle autorizzazioni ordinarie ed eccezionali.

Art. 3 Beneficiari di autorizzazione ordinaria

- 1 Il Municipio di Pura, con possibilità di delega ai servizi dell'amministrazione comunale, rilascia un'autorizzazione ordinaria per scopi forestali e agricoli alle seguenti categorie di utenti:
 - proprietari o aziende/imprese forestali che effettuano interventi selvicolturali su fondi serviti dalla strada forestale;
 - proprietari/gestori di aziende agricole o altri utenti dediti all'agricoltura su fondi serviti dalla strada forestale.
- 2 Il Municipio di Pura, con possibilità di delega ai servizi dell'amministrazione comunale, rilascia un'autorizzazione ordinaria ad altre persone/enti di diritto pubblico o privato che esplicano un'attività di interesse pubblico, in particolare:
 - a) servizi di polizia, pompieri e mezzi di soccorso;
 - b) esercitazioni militari;
 - c) realizzazione di provvedimenti di protezione dalle catastrofi naturali;
 - d) servizi federali, cantonali (ad esempio Sezione forestale e Ufficio caccia e pesca), comunali (ad esempio Ufficio tecnico e Patriziato di Pura) nell'ambito delle loro attività;
 - e) imprese/altri enti di diritto pubblico e privato per la realizzazione o la manutenzione di infrastrutture o impianti di approvvigionamento nel perimetro allacciato.

Art. 4 Beneficiari di autorizzazione eccezionale

Il Municipio di Pura, con possibilità di delega ai servizi dell'amministrazione comunale, può rilasciare un'autorizzazione eccezionale alle seguenti categorie di utenti:

- a) proprietari di fondi e/o edifici nel perimetro allacciato;
- b) cacciatori per il ricupero della selvaggina;
- c) usufruttuari, locatari, affittuari e altri utenti in casi particolari e giustificati.

Art. 5 Rilascio dell'autorizzazione

1) Richiesta

Tutte le richieste di circolazione sulla strada forestale vanno formulate in forma scritta al Municipio di Pura indicandone il motivo.



II) Decisione

¹ Tutte le autorizzazioni:

- a) sono rilasciate al richiedente per iscritto dal Municipio di Pura, con possibilità di delega ai servizi dell'amministrazione comunale, e devono sempre essere riposte, in maniera visibile, sul parabrezza del veicolo;
- b) ne fissano le condizioni, in particolare la durata;
- c) conferiscono il diritto di ottenere una copia del presente Regolamento e una chiave o telecomando per l'apertura della barriera. I beneficiari di un'autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art.3 possono ricevere anche più di una chiave o telecomando.
- d) non sono trasferibili a terze persone; resta riservato quanto previsto al cpv. 2 lett. c del presente articolo;
- e) prevedono il versamento di una cauzione secondo l'art. 10 del presente Regolamento.

² L'autorizzazione eccezionale:

- a) indica il/i numero/i di targa del/i veicolo/i ad essa riconducibile/i;
- b) autorizza la circolazione di un solo veicolo alla volta in caso di più numeri di targa autorizzati;
- c) autorizza unicamente la circolazione da parte del richiedente o di un membro del suo nucleo familiare (marito, moglie, figli);
- d) prevede il pagamento di una tassa d'uso stabilita secondo l'art. 9 del presente Regolamento.

³ All'interno di un nucleo familiare può essere rilasciata al massimo un'autorizzazione supplementare annuale.

Art. 6 Decadenza e rinnovo dell'autorizzazione

¹ Nel caso di autorizzazione annuale, il rinnovo avviene automaticamente per un altro anno civile e così di seguito, se non viene inoltrata disdetta scritta da una delle parti con un preavviso di un mese per qualsiasi data.

² In tutti gli altri casi, l'autorizzazione decade al termine della durata indicata.

³ In caso di mancato rinnovo dell'autorizzazione, il beneficiario è tenuto a restituire la chiave e/o il telecomando di eventuali barriere alla scadenza e ha diritto al rimborso della cauzione.

Art. 7 Modifica, revoca dell'autorizzazione

¹ L'autorizzazione può essere modificata o revocata in ogni tempo, previa diffida del Municipio di Pura per motivi di interesse pubblico.

² Essa è pure revocata qualora sia stata ottenuta con indicazioni false o inveritiere, o previa diffida, quando non ne venissero rispettate le condizioni.



Art. 8 Tasse d'uso: imposizione ed esenzione

- ¹ Sono soggetti al pagamento di una tassa d'uso i beneficiari di autorizzazione eccezionale secondo l'art. 4 del presente Regolamento.
- ² Il mancato godimento dell'autorizzazione eccezionale non dà diritto alla restituzione della tassa d'uso versata.
- ³ Sono esenti dal pagamento di una tassa d'uso i beneficiari di autorizzazione ordinaria secondo l'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 9 Tasse d'uso: ammontare

- ¹ L'ammontare delle tasse d'uso per i beneficiari di un'autorizzazione eccezionale è determinato sulla base dei costi effettivi di manutenzione ordinaria della strada forestale e così fissato:
 - a) proprietari di fondi e/o immobili nel perimetro allacciato:
 - da fr.5.00 a fr.20.00 / giornaliera;
 - da fr.100.00 a fr.400.00 / annuale;
 - b) cacciatori per il ricupero della selvaggina:
 - da fr.5.00 a fr.50.00 / annuale;
 - c) usufruttuari, locatari, affittuari e altri utenti in casi particolari e giustificati, tenuto conto delle peculiarità del transito:
 - da fr.25.00 a fr.1'000.00 / per volta;
- ² La tassa d'uso annuale per autorizzazioni supplementari rilasciate a componenti del medesimo nucleo familiare di un avente diritto ammonta al 50% della relativa tassa base.
- ³ Le tasse d'uso per le diverse categorie di utenti sono stabilite ogni anno, mediante ordinanza, dal Municipio di Pura in base ai costi effettivi di manutenzione ordinaria della strada forestale, tenendo conto dei limiti di cui al cpv. 1.
- ⁴ Il Municipio di Pura stabilisce le modalità di fatturazione e riscossione della tassa d'uso.

Art. 10 Chiavi della barriera e/o telecomando

- ¹ Per ogni chiave/telecomando viene prelevata una cauzione fissata dal Municipio entro una forchetta da fr.0.00 (zero) a fr.100.00 (*cento*) rimborsabili alla riconsegna.



- 2 Il Municipio di Pura tiene aggiornato il registro delle chiavi e dei telecomandi consegnati.
- 3 Tutte le spese conseguenti alla perdita di una chiave o telecomando, cauzione compresa, sono a carico del richiedente beneficiario dell'autorizzazione di transito.

Art. 11 Disposizioni particolari

- 1 Il Municipio di Pura può, in situazioni particolari, limitare o vietare totalmente la circolazione sulla strada forestale oppure il parcheggio dei veicoli sui piazzali.
- 2 Eventuali limitazioni o sospensioni della circolazione sulla strada forestale non danno diritto all'utente di far valere pretese di sorta nei confronti del Comune di Pura.
- 3 I veicoli che circolano sulla strada forestale devono essere conformi ed essere regolarmente ammessi alla circolazione sulla base delle vigenti prescrizioni federali e cantonali sulla circolazione stradale.
- 4 Il tonnellaggio massimo consentito è di 16 t.
- 5 In caso di danneggiamento della strada forestale vige l'obbligo di informare immediatamente il Municipio di Pura.
- 6 Per la strada forestale di principio non sarà garantito il servizio invernale.

Art. 12 Divieti

- 1 Agli utenti della strada forestale è vietato:
 - permetterne l'uso a terzi non autorizzati;
 - il parcheggio sulla carreggiata di marcia;
 - il parcheggio sulle piazze di scambio;
 - il parcheggio di veicoli privi di targhe lungo tutto il tracciato.
- 2 Lo spargimento di ghiaia o sale, lo sgombero della neve e il transito con catene sono di principio vietati. Eccezioni sono possibili se espressamente autorizzate dal Municipio di Pura o in caso di assoluta necessità.

Art. 13 Vigilanza

- 1 Il Municipio di Pura vigila sull'osservanza del presente Regolamento.
- 2 La Sezione forestale può visionare in ogni tempo l'elenco allestito dal Municipio di Pura relativo alle autorizzazioni ordinarie ed eccezionali nonché il registro delle chiavi e/o telecomandi consegnati.



Art. 14 Contravvenzioni

- ¹ Le contravvenzioni al presente Regolamento sono punite dal Municipio di Pura conformemente agli artt. 145 segg. LOC.
- ² Sono riservate l'azione civile per il risarcimento di danni e l'azione penale.

Art. 15 Rimedi di diritto

- ¹ Contro le decisioni del Municipio di Pura è data facoltà di reclamo al Municipio di Pura entro 15 giorni dall'intimazione. Il reclamo deve essere presentato in forma scritta e va debitamente motivato.
- ² Contro le decisioni sul reclamo è dato ricorso in base agli artt.208 e seguenti LOC, entro un termine di 30 giorni.

Art. 16 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

* * * * *

Adottato da (*Legislativo del proprietario*) in data

Approvato da (*Consiglio di Stato*) in data

E) COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI DEL MODELLO DI REGOLAMENTO D'USO

Il modello di Regolamento d'uso viene qui di seguito commentato nella misura in cui si ritiene opportuno precisarne i contenuti.

Per legge¹³, il Regolamento d'uso dovrebbe soltanto disciplinare il rilascio di autorizzazioni eccezionali di transito e il prelievo di tasse d'utilizzazione¹⁴. Per motivi d'opportunità, si propongono ulteriori contenuti.

INGRESSO

In ingresso vengono indicate l'autorità di emanazione dell'atto (Legislativo del proprietario) nonché le basi legali di riferimento più importanti.

Viene inoltre richiamata la documentazione di riferimento: messaggio dell'Esecutivo, eventuali altri accordi o convenzioni stipulati dal proprietario (ad esempio in relazione alla manutenzione della strada forestale).

Art. 1 SCOPO

Le limitazioni imposte dalla legislazione forestale federale e cantonale alla circolazione con veicoli a motore, quindi anche con motoslitte, su strade forestali impongono e giustificano gli scopi del Regolamento d'uso.

Per quel che concerne le tasse d'uso si rimanda al commento degli articoli 8 e 9.

¹³ Nonché sulla base dei principi di tecnica legislativa.

¹⁴ TRAM 52.2009.136 del 6 novembre 2009 consid. 2.1 in re Patriziato di L. in RtiD 2010 II n° 16.

Art. 2 PRINCIPI

Il presente articolo illustra i **principi generali** della circolazione con veicoli a motore sulla strada forestale.

cpv. 1

Nell'ottica dello scopo del Regolamento d'uso, il transito con veicoli a motore sulle strade forestali è vietato ai non autorizzati.

cpv. 2

La giurisprudenza del Tribunale federale e la dottrina riconoscono che **le strade forestali sono strade aperte alla pubblica circolazione ai sensi della LCstr**, sebbene non siano aperte a tutte le categorie d'utilizzatori: infatti nella cerchia di chi è autorizzato, ognuno può accedervi¹⁵.

Per far sì che le strade forestali vengano percorse con veicoli a motore soltanto dagli utenti ammessi dalla legge o debitamente autorizzati, sulla base degli articoli **15 cpv. 3 LFo** e **13 cpv. 4 LCFo** il proprietario della strada forestale provvede a una segnaletica adeguata. Laddove la segnaletica e i controlli non fossero sufficienti **possono** essere installate barriere. L'obbligo per i proprietari di strade forestali di gestire il traffico veicolare sui loro impianti facendo capo in modo prioritario alla segnaletica stradale discende direttamente dal diritto federale (**art. 15 cpv. 5 LFo**). Nessun disposto, sia esso federale o cantonale, impone invece che le modalità di limitazione del traffico sulle strade forestali vengano definite nel contesto di un Regolamento d'uso. Soltanto in un secondo tempo, nel caso in cui queste misure si rivelassero inefficaci, è possibile collocare delle barriere¹⁶. Tali norme legali

¹⁵ STF 6B_847/2011 del 21 agosto 2012 consid. 2; DTF 106 Ia 84; TRAM 52.2004.80 del 14 maggio 2004 consid. 2.3 in re Patriziato di L.; Ottaviani, La circolazione dei veicoli, pag. 471; BUSSY/RUSCONI, Commentaire, n. 2.3 ad art. 1 LCstr, pag. 30; UFAFP, Prontuario, pag. 46.

¹⁶ TRAM 52.2009.136 del 6 novembre 2009 consid. 2.1 in re Patriziato di L. in RtiD 2010 II n° 16.

confermano la volontà del legislatore di effettivamente garantire un limitato traffico con veicoli a motore sulle strade forestali¹⁷. Di conseguenza, nel caso in cui una barriera non fosse già esistente, gli articoli relativi alla sua posa, funzionamento e gestione (evidenziati in colore rosso nel Modello di Regolamento), possono - ma non devono - già essere previsti in prospettiva futura, quale eventuale ripiego in caso di insuccesso del provvedimento (segnaletica) che va applicato prioritariamente¹⁸.

In quanto strade pubbliche ai sensi della LCStr, sulle strade forestali sono pure applicabili le norme della legislazione sulla circolazione stradale, in particolare quelle sulla segnaletica stradale.

La procedura e la competenza per la posa della segnaletica è retta dalla LACS e dal RLACS (art. 36 RLCFo). A dipendenza se sussista o meno un Regolamento d'uso approvato dal Consiglio di Stato, a titolo esemplificativo entra in linea di conto la seguente segnaletica.

Senza Regolamento d'uso:



dim. cm 50x70

Con Regolamento d'uso:



dim. cm 70x130



dim. cm 80x140

¹⁷ JENNI, Vor lauter Bäumen, pag. 50.

¹⁸ In questo senso cfr. TRAM 52.2009.136 del 6 novembre 2009 consid. 2.2 in re Patriziato di L. in RtiD 2010 II n° 16.

cpv. 3

A differenza di utenti terzi già autorizzati per legge (cfr. art. 3 del Regolamento), riteniamo che il transito sulla strada forestale da parte dei competenti/autorizzati servizi dell'Ente pubblico proprietario (ma **non** dei singoli patrizi o domiciliati) per scopi forestali, agricoli e d'interesse pubblico legati alla gestione dei suoi beni amministrativi possa essere ammesso anche senza preventivo rilascio di un'autorizzazione scritta ordinaria.

cpv. 4

Vedi commento agli articoli 3, 4.

cpv. 5

La tenuta a giorno dell'elenco delle autorizzazioni ordinarie ed eccezionali si appalesa necessaria per ovvi scopi amministrativi e di controllo.

Art. 3 BENEFICIARI DI AUTORIZZAZIONE ORDINARIA

Di principio, il transito degli utenti elencati all'art. 3 non abbisognerebbe di un'esplicita autorizzazione da parte del proprietario, in quanto questi ultimi vi sono già abilitati per legge. Si reputa comunque opportuno il rilascio di un'autorizzazione ordinaria di transito **per scopi amministrativi di controllo**, in particolare laddove la strada sia munita di barriera, per quanto concerne la tenuta a giorno delle chiavi consegnate.

cpv. 1

Possono essere beneficiari di un'autorizzazione ordinaria, ad esempio, i proprietari di boschi in possesso di una regolare autorizzazione di taglio oppure aziende o imprese forestali che eseguono lavori selvicolturali (approvati dall'autorità competente) su incarico del proprietario o per motivi di interesse pubblico (es. interventi di pulizia lungo un corso d'acqua, diradi, interventi selvicolturali o di premunizione in genere).

cpv. 2

lett. a – c

Si ritiene opportuno elencare nel Regolamento gli utenti di cui alle lettere a) – c) nonostante il transito per scopi di salvataggio, di controlli di polizia, di esercitazioni militari e per la realizzazione di provvedimenti di protezione dalle catastrofi naturali sia già previsto dal diritto federale (**art. 13 cpv. 1 lett. a – d OFo**).

lett. d

Si possono citare, quali esempi, il servizio forestale e i guardacaccia.

lett. e

Si possono citare, quali esempi di imprese, le aziende di distribuzione della corrente elettrica o dell'acqua potabile; quali esempi di altri enti di diritto pubblico, i Consorzi.

Si osserva peraltro che la manutenzione delle reti di distribuzione degli offerenti di servizi di telecomunicazioni rientra nelle attività d'interesse pubblico già per diritto federale (cfr. **art. 13 cpv. 1 lett. e OFo**).

Art. 4 BENEFICIARI DI AUTORIZZAZIONE ECCEZIONALE

In termini generali, la concessione di una deroga si giustifica quando una rigida applicazione del regime ordinario si riveli eccessivamente gravosa per il singolo senza che l'interesse pubblico lo giustifichi¹⁹, **in casu la conservazione della foresta o altri interessi pubblici.**

L'istituto della deroga non può comunque essere utilizzato in maniera tale da costituire, negli effetti, una modificazione della legge²⁰.

¹⁹ SCOLARI, Diritto amministrativo parte generale n° 791, pag. 247.

²⁰ SCOLARI, Diritto amministrativo parte generale n° 793, pag. 248.

È una *questione di diritto* (interpretazione di un concetto giuridico indeterminato) accertare se esiste una **situazione eccezionale** (*in casu*: un caso particolare e giustificato) che in principio giustifica la concessione di una deroga. È invece una *questione di apprezzamento* (potere di apprezzamento) stabilire **in quale misura** ci si possa scostare dalle prescrizioni e in quale misura occorra tener conto della situazione eccezionale prendendo in considerazione tutte le circostanze e tutti gli interessi implicati (*in casu*: stabilire le specifiche condizioni dell'autorizzazione eccezionale). In entrambi i casi, l'autorità è vincolata, come del resto per tutte le decisioni, al senso ed allo scopo della legge, ai principi generali del diritto amministrativo, segnatamente ai principi della proporzionalità, dell'uguaglianza e della buona fede, evitando di cadere nell'arbitrio²¹.

La legislazione cantonale contiene esplicite **basi legali** per concedere delle autorizzazioni eccezionali (deroghe) per il transito sulle strade forestali. Anzitutto, giusta l'**art. 13 cpv. 2 LCFo** il **proprietario** della strada forestale può rilasciare un'autorizzazione eccezionale anche ad altri utenti.

Secondo i materiali legislativi, nel singolo caso e in presenza di **comprovati giustificati motivi**, può essere ad esempio rilasciata un'autorizzazione eccezionale ad un gestore di capanna per il trasporto di materiale o ad un numero limitato di confinanti oppure agli organizzatori di una manifestazione sportiva o **in altri casi particolari**²².

²¹ Sulle tematiche delle autorizzazioni eccezionali, delle norme giuridiche indeterminate e del potere di apprezzamento cfr. SCOLARI, Diritto amministrativo parte generale, n° 794, pag. 249 e n° 380-398, pag. 134-138; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, n° 2536-2549, pag. 579-582.

²² Cfr. per questa casistica: Messaggio LCFo, pag. 20.

L'art. 34 cpv. 2 RLCFo (ripreso nel modello di Regolamento d'uso per motivi di opportunità) ha, a sua volta, concretizzato quanto esposto,

- da un lato già individuando nelle categorie di utenti di cui alle **lett. a (proprietari di fondi e/o edifici nel perimetro allacciato; ndr. ossia coloro che beneficiano di un tempo di percorrenza ridotto per accedere ai loro fondi e/o edifici)** e **lett. b (cacciatori per il recupero della selvaggina)** dei casi particolari e giustificati per il rilascio di eventuali autorizzazioni eccezionali di transito;
- dall'altro lasciando al proprietario della strada la facoltà di concedere eccezioni anche **ad altri utenti in casi particolari e giustificati (lett. c)**.

Per quest'ultima casistica (**lett. c**) si ritiene opportuno puntualizzare quanto segue.

Il proprietario dovrà vagliare la legittimità al transito **caso per caso** e eventualmente ammetterla, **solo in presenza di un particolare interesse**.

Oltre ai casi già elencati nei materiali legislativi, potrebbero pertanto beneficiare di un'autorizzazione eccezionale, in particolare, tutti coloro che usufruiscono di un fondo e/o un edificio nel perimetro allacciato con il consenso del proprietario e possono dimostrare un particolare interesse a transitare sulla strada forestale, segnatamente locatari, affittuari, usufruttuari. Si ritiene pertanto possibile già menzionare esplicitamente tali categorie **nella lett. c dell'art. 4 e, di riflesso nell'art. 9 cpv. 1 del Regolamento d'uso**.

Non si ritiene invece giustificato – per esempio – prevedere nel Regolamento d'uso in modo generale e astratto il rilascio di un'autorizzazione eccezionale di transito a tutti i domiciliati o patrizi del Comune/Patriziato proprietario.

In merito alle motoslitte, si ritiene che esse possano già per legge circolare sulla strada forestale in caso di utenti ammessi con autorizzazione di transito ordinaria

(transito **per scopi forestali, agricoli o d'interesse pubblico**). Diversamente, in caso di utenti ammessi con autorizzazione di transito eccezionale (transito per altri scopi), riteniamo che il proprietario della strada forestale possa eventualmente vietarne il transito in particolare quando la circolazione delle motoslitte è pregiudizievole per la conservazione della foresta o altri pubblici interessi²³.

Art. 5 RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

I) Richiesta

È pensabile che il proprietario della strada forestale si doti di un apposito formulario.

II) Decisione

cpv. 1 lett. b; cpv. 3

Considerati gli scopi della legislazione forestale, riteniamo che facendo uso del suo potere di apprezzamento, il proprietario della strada debba **limitare il rilascio di autorizzazioni eccezionali annuali**.

cpv. 2 lett. a, b, c / cpv. 3

Diversamente dalle autorizzazioni ordinarie (riconducibili alla persona/servizio/ente beneficiario), in caso di autorizzazioni eccezionali si ritiene razionale – per rendere meno difficoltosi i controlli – indicare pure **il numero di targa (lett. a)**.

In caso di più numeri di targa oggetto della medesima autorizzazione eccezionale, ai fini della legislazione forestale è in ogni caso autorizzato il transito **di un solo veicolo alla volta (lett. b)**. Si ammette il transito da parte del richiedente o di un membro del suo nucleo familiare **(lett. c)**.

²³ Per le considerazioni generali relative alla circolazione delle motoslitte cfr. capitolo C.

Esempio:

La famiglia A (padre), B (moglie), C (figlio) è proprietaria di un rustico servito da una strada forestale. A, B, C possiedono ciascuno un'automobile recante rispettivamente i numeri di targa X, Y, Z.

Variante 1: un'autorizzazione – una targa

A è beneficiario di un'autorizzazione per la targa X.

A, B, C potranno transitare sulla strada forestale unicamente con la targa X.

Variante 2: un'autorizzazione – più targhe

A è beneficiario di un'autorizzazione per le targhe X, Y, Z.

A, B, C potranno transitare sulla strada forestale con le targhe X, Y, Z, tuttavia con un solo veicolo alla volta.

Variante 3: più autorizzazioni – più targhe (in combinato con cpv. 3)

A, B sono beneficiari di due autorizzazioni **annuali** per le targhe X, Y e potranno transitare sulla strada forestale, anche simultaneamente, con le targhe X, Y.

lett. d

Vedi commento agli articoli 8, 9 e 10.

Art. 8 - 9 TASSE D'USO

1) In generale

La tassa d'uso (tributo causale) rappresenta un compenso richiesto al privato per una prestazione della pubblica amministrazione o per un servizio pubblico²⁴.

La tassa d'uso deve ossequiare i seguenti principi:

- principio di legalità

Per costante giurisprudenza, il prelievo di tributi pubblici è, di regola, unicamente possibile se si fonda su di una **legge in senso formale**. Se il legislatore intende delegare agli organi del potere esecutivo il compito di regolamentare la riscossione di un tributo, la norma di delega deve perlomeno determinarne il soggetto, l'oggetto e le basi di calcolo²⁵.

- principio della copertura dei costi

Il gettito globale delle tasse non deve superare, o superare in misura esigua, l'ammontare globale dei costi sostenuti dall'ente pubblico²⁶. Si noti che tale principio non si applica, o quantomeno non rigidamente, ad ogni specie di tasse²⁷.

²⁴ SCOLARI, Tasse e contributi di miglioria, n° 56, pag. 45.

²⁵ SCOLARI, Tasse e contributi di miglioria, n° 18, pag. 29.

²⁶ SCOLARI, Tasse e contributi di miglioria, n° 66, pag. 48.

²⁷ SCOLARI, Tasse e contributi di miglioria, n° 67-68, pag. 48-49.

- **principio di proporzionalità (equivalenza)**

Tra l'ammontare della singola tassa ed il valore economico della prestazione concreta deve esistere una certa relazione e dunque un rapporto perlomeno ragionevole²⁸. A differenza di quello della copertura dei costi, il principio di equivalenza deve essere rispettato per ogni genere di tasse²⁹. Per fissare l'ammontare delle tasse la giurisprudenza ammette l'adozione di importanti **schematizzazioni** al fine di non complicare in modo sproporzionato l'incasso, specialmente quando differenziazioni non sono giustificate dal loro ammontare. Ciò in considerazione del fatto che una valutazione economica del diritto di utilizzare le infrastrutture o una quantificazione precisa di vantaggi particolari è spesso alquanto difficile, se non impossibile³⁰.

- **principio della parità di trattamento**

La tassa deve infine ossequiare il principio di uguaglianza giuridica (art. 8 Cost)³¹. Tuttavia un diritto ad una perfetta parità di trattamento non esiste: adottando i regolamenti l'autorità deve infatti considerare una molteplicità di situazioni che sono raramente identiche, ma che devono essere regolate in maniera uniforme per ragioni pratiche e di economia amministrativa. Applicando questi criteri occorre in ogni modo **evitare di fare distinzioni che non siano fondate su motivi ragionevoli e pertinenti**³².

²⁸ SCOLARI, Tasse e contributi di miglioria, n° 72, pag. 50.

²⁹ SCOLARI, Tasse e contributi di miglioria, n° 74, pag. 51.

³⁰ SCOLARI, Diritto amministrativo, Parte speciale, n° 444, pag. 272.

³¹ Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101).

³² SCOLARI, Tasse e contributi di miglioria, n° 123, pag. 64.

2) Tassa d'uso per la circolazione sulla strada forestale

Art. 8 IMPOSIZIONE ED ESENZIONE

Sulla base della legislazione cantonale (art. 13 cpv. 3 LCFo) il beneficiario di un'autorizzazione *eccezionale* è tenuto a partecipare in misura adeguata ai costi di manutenzione.

Il prelievo di una tassa d'uso per il transito a titolo eccezionale sulla strada forestale³³ è quindi previsto in una legge in senso formale e ossequia pertanto il principio di legalità. L'obbligo d'imposizione è pure previsto dall'art. 8 cpv. 1 del Regolamento d'uso, anch'esso legge in senso formale.

L'obbligo di imposizione è di natura imperativa. *Il Regolamento d'uso non può prescindervi* anche per motivi di parità di trattamento. Non vi è infatti nessun motivo che giustifichi di porre ad esclusivo carico dell'intera collettività i costi di manutenzione delle strade forestali il cui uso è limitato ad una ristretta cerchia di utenti³⁴.

Per contro, non viene prelevata alcuna tassa d'uso nei confronti di beneficiari di autorizzazioni *ordinarie* di transito di cui all'art. 3 del Regolamento d'uso (cfr. art. 8 cpv. 3 Regolamento d'uso), ossia per coloro che utilizzano la strada forestale conformemente al suo scopo.

³³ Sul tema cfr. pure STF 2C_770/2012 del 9 maggio 2013.

³⁴ Consiglio di Stato n° 5715 del 29 novembre 2005 consid. 5 in re P. R.

Art. 9 AMMONTARE

L'art. 9 del Regolamento d'uso concretizza l'**art. 35 RLCFo**, stabilendo gli importi della tassa per l'utilizzo dell'infrastruttura forestale sulla base delle spese di manutenzione effettive.

Conformemente al principio di legalità, proponiamo di fissare a livello di Regolamento d'uso (legge in senso formale) una **forchetta di importi minimi e massimi di prelievo** e di delegare all'Esecutivo del proprietario la determinazione delle singole tasse (annuali, giornaliere, mensili o altre secondo necessità), tramite Ordinanza, entro gli importi minimi e massimi fissati.

In generale, i costi di **manutenzione ordinaria** per la riparazione di tombini, manufatti, scarpate e per l'esecuzione di eventuali rappezzi del manto pavimentato si suddividono in costi di **manutenzione annuale** (valutabili in circa 1-2 CHF/ml) e in costi di **manutenzione periodica** (valutabili in circa 15-25 CHF/ml ogni 10 anni). Di conseguenza, nel corso di un decennio i costi di manutenzione ordinaria di una strada forestale possono variare da 25 a 45 CHF/ml.

Concretamente, resta inteso che gli importi stabiliti dovranno ossequiare i principi di copertura dei costi (media dei costi effettivamente sostenuti negli ultimi 5 anni), di proporzionalità e di parità di trattamento. Bisogna inoltre considerare che il prelievo delle tasse per autorizzazioni eccezionali ha lo scopo di coprire **solo parzialmente** (cfr. art. 1 cpv. 1 del Regolamento d'uso) gli effettivi costi di manutenzione ordinaria. Infatti, nei confronti degli utenti che transitano con autorizzazione ordinaria non viene prelevata alcuna tassa d'uso.

È pure immaginabile che per i transiti in casi particolari (cpv. 1 lett. c) il proprietario operi differenze tariffali a dipendenza del genere di veicolo e soprattutto del suo peso (ad esempio: motociclette, veicoli fino 3.5 t, veicoli pesanti).

Art. 11 DISPOSIZIONI PARTICOLARI

A titolo preliminare si osserva che, contrariamente a quanto previsto in diversi regolamenti sottoposti all'Autorità cantonale, non si ritiene né necessario né opportuno inserire specifiche disposizioni per fattispecie relative ad eventuali responsabilità per risarcimento danni. Esse sono infatti già rette dalle norme di responsabilità civile di diritto privato federale, segnatamente quelle per atti illeciti degli artt. 41 ss. CO³⁵ (responsabilità per colpa) e degli artt. 679/684 CC³⁶ (responsabilità causale del proprietario fondiario) e 58/59 CO (responsabilità causale del proprietario di un'opera).

Si pensa, in particolare, alle seguenti fattispecie:

- danni alla strada forestale causati da franamenti di materiali provenienti da un fondo privato confinante;
- danni a veicoli in transito causati da eventuali difetti di costruzione/manutenzione del campo stradale.

Con particolare riferimento a quest'ultima casistica, si osserva che per accertare una responsabilità del proprietario della strada (cfr. **art. 58 CO**)³⁷ occorre esaminare tutte le caratteristiche del caso concreto (tipologia del danno, scopo dell'opera, entità degli investimenti esigibili dal proprietario stesso, nesso causale adeguato, cause di forza maggiore). Gli utenti della strada forestale devono prevedere che l'impianto possa avere delle imperfezioni causate dall'uso principale (forestale) previsto per tale via di accesso. Il proprietario dell'opera deve comunque garantire una sufficiente manutenzione della strada forestale per l'utilizzo in sicurezza a tutti coloro che sono autorizzati al transito³⁸.

³⁵ Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero - *Libro quinto: Diritto delle obbligazioni* (CO; RS 220).

³⁶ Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210).

³⁷ Applicabile anche all'Ente pubblico (DTF 108 II 184).

³⁸ Cfr. UFAFP, *Juristische Aspekte*, pag. 36-37; UFAM, *Freizeit und Erholung*, pag. 36.

cpv. 1

Chiusura della strada

Il proprietario della strada può, ad esempio, decidere di chiudere la strada al transito per motivi di sicurezza (pericoli naturali) o per l'esecuzione di interventi selvicolturali (tagli, diradi, ecc.) nei boschi da essa allacciati.

cpv. 3

Conformità dei veicoli

In quanto strade pubbliche ai sensi della LCStr, sono applicabili le norme federali e cantonali sull'ammissione dei veicoli alla circolazione.

cpv. 4

Tonnellaggio

Sulle strade forestali sussidiate il tonnellaggio massimo consentito deve rifarsi a giustificate ragioni di ordine tecnico-strutturale che si riferiscono al progetto approvato.

Se reputato necessario, occorre pure inserire eventuali limitazioni legate alle caratteristiche tecniche dei mezzi ammessi (larghezza massima, lunghezza massima, passo, genere di veicolo, ecc.). Si tratta, in ultima analisi, di **scegliere quale sia la limitazione più efficace**, sotto l'aspetto tecnico, allo scopo di evitare danni all'infrastruttura durante l'utilizzo della stessa.

cpv. 6

Servizio invernale

Se il servizio invernale non viene garantito ma la strada rimane comunque aperta al transito, si ritiene che, nonostante la norma di Regolamento, sarebbe opportuno *farne precisa menzione* anche sull'autorizzazione di transito (eventualmente anche sulla segnaletica posta all'inizio della strada). A maggior ragione ciò deve valere nel caso in cui la strada non fosse munita di barriera.

Art. 12 DIVIETI

cpv. 1

Uso di terzi non autorizzati

Conformemente all'art. 5 del presente Regolamento, il divieto generale di trasferire a terze persone l'autorizzazione rilasciata fa sì che chi guida un veicolo ammesso deve essere in grado di dimostrare, in ogni momento, di transitare sulla strada per lo scopo (interesse legittimo) per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione (ordinaria o eccezionale).

cpv. 2

Spargimento di ghiaia o di sale, sgombero della neve e transito con catene

Al fine di evitare inutili danni alla strada, agli utenti è di principio vietato spargere ghiaia, sale, sgomberare la neve o transitare sulla strada con catene. A titolo eccezionale, *solo se espressamente autorizzato dal proprietario* (es. trasporto di legname a valle in inverno) o in casi urgenti, è consentito l'uso di catene o lo sgombero di ghiaccio e neve.

Art. 13 VIGILANZA

La possibilità, da parte della competente autorità forestale cantonale, di visionare l'elenco delle autorizzazioni ordinarie ed eccezionali, si appalesa necessaria per scopi di controllo e di legalità.

Art. 14 CONTRAVVENZIONI

Per le contravvenzioni (procedura, importo, rimedi di diritto) il Regolamento rimanda alle specifiche norme della LOC³⁹ (artt. 145 e segg.) rispettivamente della LOP⁴⁰ (artt. 118 e segg.), applicabili - a nostro parere - per analogia anche ai Consorzi regolamentati dalla Lcons⁴¹.

Art. 15 ENTRATA IN VIGORE

In mancanza di norme espresse nella LCFo e nel RLCFo, in analogia a quanto previsto dalla LOC e dalla LOP, si ritiene che il **controllo di legittimità** da parte del Consiglio di Stato in sede d'approvazione dei Regolamenti d'uso comprenda le seguenti facoltà:

- apportare d'ufficio modifiche o aggiunte al Regolamento per metterlo in consonanza con le norme della costituzione e delle leggi;
- approvare il Regolamento ritenuto lo stralcio delle disposizioni non conformi alle leggi;

³⁹ Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2).

⁴⁰ Legge organica patriziale del 28 aprile 1992 (LOP; RL 2.2.1.1).

⁴¹ Legge sui consorzi del 21 luglio 1913 (Lcons; RL 9.1.4.1).

- sospendere l'approvazione del Regolamento o di singole sue disposizioni, con invito al proprietario a procedere alle modifiche e completazioni del caso, assegnando a tale scopo un termine adeguato.

* * * * *

E) BIBLIOGRAFIA

- **Bussy André / Rusconi Baptiste**, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 1996 (citato: BUSSY/RUSCONI, Commentaire);
- **HÄFELIN Ulrich / MÜLLER Georg / UHLMANN Felix**, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Auflage, 2010 (citato: HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht);
- **JAISSE Stefan M.**, Der dynamische Waldbegriff und die Raumplanung, Eine Darstellung der Waldgesetzgebung unter raumplanungsrechtlichen Aspekten, Zürcher Studien zum öffentlichen Recht, Zürich 1994 (citato: JAISSE, Der dynamische Waldbegriff);
- **JENNI Hans-Peter**, Vor lauter Bäumen den Wald doch noch sehen: ein Wegweiser durch die neue Waldgesetzgebung; Schriftenreihe Umwelt n. 210 BUWAL, 1993 (citato: JENNI, Vor lauter Bäumen);
- **OTTAVIANI Fabrizio**, La circolazione dei veicoli in montagna e fuoristrada, in RDAT 1999 I pag. 455-487 (citato: OTTAVIANI, La circolazione dei veicoli);
- **SCOLARI Adelio**, Diritto amministrativo, Parte generale, 2002 (citato: SCOLARI, Diritto amministrativo parte generale);
- **SCOLARI Adelio** Diritto amministrativo, Parte speciale, 1993 (citato: SCOLARI, Diritto amministrativo parte speciale);
- **SCOLARI Adelio**, Tasse e contributi di miglioria, CFPG 2005 (citato: SCOLARI, Tasse e contributi di miglioria).

LEGISLAZIONE FEDERALE E CANTONALE DI RIFERIMENTO

1) Legislazione sulle foreste

- Legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (**LFo**; RS 921.0);
- Ordinanza sulle foreste del 30 novembre 1992 (**OFo**; RS 921.01);
- Legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (**LCFo**; RL 8.4.1.1);
- Regolamento della Legge cantonale sulle foreste del 22 ottobre 2002 (**RLCFo**; RL 8.4.1.1.1).

2) Legislazione sulla circolazione stradale

- Legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (**LCStr**; RS 741.01);
- Ordinanza sulla segnaletica stradale del 5 settembre 1979 (**OSStr**; RS 741.2);
- Legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (**LACS**; RL 7.4.2.1);
- Regolamento della legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale del 2 marzo 1999 (**RLACS**; RL 7.4.2.1.1);
- Regolamento sulle slitte a motore, sui veicoli per la preparazione delle piste e sulla circolazione fuori strada dell'8 gennaio 2008 (**Regolamento motoslitte**; RL 7.4.2.1.2).

MATERIALI LEGISLATIVI

- Messaggio a sostegno di una Legge federale sulla conservazione della foresta e la protezione dalle catastrofi naturali, in FF 1988 III pag. 137 ss. (citato: Messaggio LFo);
- Messaggio n° 4653 del 3 giugno 1997 concernente la Legge cantonale sulle foreste (citato: Messaggio LCFo);
- Rapporto n° 4653R del 27 marzo 1998 della Commissione speciale bonifiche fondiari sul Messaggio LCFo (citato: Rapporto LCFo).

PUBBLICAZIONI

- Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP/BUWAL), **Prontuario/Concetti di base dell'allacciamento forestale**, 1999 (citato: UFAFP, Prontuario);
- Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP/BUWAL), Umwelt-Materialien NR. 196 Wald, **Juristische Aspekte von Freizeit und Erholung im Wald**, 2005, consultabile nel sito internet dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) www.bafu.admin.ch/publikationen (citato: UFAFP, Juristische Aspekte);
- Ufficio federale dell'ambiente (UFAM / BAFU), Umwelt-Wissen NR. 0819 Wald, **Freizeit und Erholung im Wald**, Grundlagen, Instrumente, Beispiele, 2008, consultabile nel sito internet UFAM www.bafu.admin.ch/publikationen (citato: UFAM, Freizeit und Erholung).